

Cari Colleghi,

è utile analizzare alcune problematiche concernenti il trattamento di fine servizio del personale del pubblico impiego conseguenti alle modifiche introdotte dalla Legge n. 122/2010.

S

ono da ricondurre all'istituto del trattamento di fine servizio (TFS) sia l'indennità di buonuscita spettante al personale delle amministrazioni statali e agli altri iscritti ex gestione Enpas, sia l'indennità premio di servizio riguardante i dipendenti degli enti locali, della sanità e gli altri iscritti ex gestione Inadel.

Diverse sono le normative di riferimento, l'indennità di buonuscita INPDAP è disciplinata dal D.P.R. n. 1032/1973, mentre l'indennità premio di servizio è regolata dalla Legge n. 152/1968.

Per ciò che concerne le modalità di calcolo l'indennità premio di fine servizio è pari ad undicesimo dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, mentre l'indennità di buonuscita per i lavoratori statali è pari ad un dodicesimo dell'80% della retribuzione complessiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero degli anni di iscrizione al fondo.

L'indennità di buonuscita è soggetta ad un versamento contributivo del 9,60% (7,10 a carico dell'amministrazione + 2,50 a carico del lavoratore), per l'indennità premio servizio le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all'INPDAP un contributo pari al 6.10% di cui il 3.60% a loro carico ed il restante a carico del lavoratore.

Come noto la Legge n. 122/2010 è intervenuta con l'art. 12, comma 10, che stabilisce che "con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive, non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".

Dal tenore della norma emerge che la modifica prodotta riguarda soltanto il calcolo dei trattamenti di fine servizio.

Si tratta, con ogni evidenza, di norma tesa ad estendere la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. a quei dipendenti pubblici che non erano stati immediatamente coinvolti dalla normativa prevista dall'art. 2 della legge 335/95 (".....non è già regolato....").

Non si ritiene, quindi, individuabile nella previsione una qualche connotazione tesa ad abrogare la precedente disciplina di attuazione del principio di estensione ai pubblici dipendenti dell'art. 2120 c.c..

Se il legislatore avesse voluto operare l'integrale estensione dell'articolo del codice civile menzionato, avrebbe anche dovuto prevedere il coordinamento con le attuali disposizioni attuative dell'art. 2, commi 5-8- della legge 335/1995 e delle successive norme.

In altre parole si ritiene che la legge n. 122/2010 è intervenuta modificando soltanto il calcolo dei trattamenti di fine servizio, senza incidere sulla natura della prestazione (che non diventa quindi TFR) o sul finanziamento, compresa la quota del 2,50 a carico del lavoratore. La norma si limita ad incidere sul "computo", sul calcolo del trattamento di fine servizio successivo all'1.1.2011.

Pertanto i pubblici dipendenti continueranno a percepire l'indennità di buonuscita o indennità di fine servizio, con la sola differenza che il trattamento in esame sarà calcolato con due quote:

- Quota a) relativa all'anzianità maturata al 31.12.2010 secondo la previgente disciplina;
- Quota b) relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.2010 secondo la disciplina del TFR con applicazione di un'aliquota di calcolo del 6,91% della retribuzione complessiva utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio rivalutata ai sensi dell'art 2120 del codice civile (75% dell'inflazione più un punto e mezzo percentuale).

Vista l'importanza della problematica sottolineata, anche alla luce delle iniziative assunte da alcune organizzazioni sindacali, è nostro compito informare il maggior numero di lavoratori.